

Articolo 11-bis.

(Obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è, in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la sussistenza del documento»;

b) all'articolo 29, comma 4, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*c-bis)* nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'articolo 28».



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)
di concerto con il Ministro della difesa (LA RUSSA)
con il Ministro dell'interno (MARONI)
e con il Ministro della giustizia (ALFANO)

(V. Stampato Camera n. 2561)

approvato dalla Camera dei deputati il 28 luglio 2009

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 luglio 2009*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi,
nonché proroga di termini e della partecipazione italiana
a missioni internazionali